

(N. 2425)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 giugno 1952 (V. Stampato N. 2664)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**
(ALDISIO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(DE GASPERI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(ZOLI)

col **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**
(PELLA)

col **Ministro della Difesa**
(PACCIARDI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(FANFANI)

col **Ministro dei Trasporti**
(MALVESTITI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1951

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, già raddoppiate a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.

I Comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le sanzioni pecuniarie. Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma dell'articolo 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 2.

Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle disposizioni previste dal regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935, n. 1151, già elevate di otto volte a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate, nei minimi e nei massimi, in ragione di cinque volte rispetto alla misura attuale.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà di oblazione in via breve nei casi contemplati dall'articolo 16 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, tutte le somme enunciate in detto articolo, già decuplicate per effetto dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente elevate in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.